COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 02/04/2020

FATTO

In data 07/12/2016, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 8.040,00, rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio, in 60 rate, pari ad € 134,00 ciascuna.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di giugno 2018, in corrispondenza della rata n. 18 di ammortamento.
In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 04/07/2019, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 20/11/2019 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 550,00, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre spese legali.
Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo: a) l'indicazione in modo chiaro, all'interno del contratto, di tutte le voci di costo distinte tra quote recurring e quote up front, del criterio di calcolo per il relativo rimborso, nel pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e delle previsioni dell'art. 125-sexies TUB; b) la non interpretabilità in maniera difforme della norma alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, senza un apposito intervento del legislatore, non potendosi applicare tra privati una direttiva asseritamente non recepita correttamente nell'ordinamento italiano senza tralasciare che una interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza CGUE sarebbe *contra legem* e, se applicata retroattivamente, violerebbe le disposizioni dei Trattati (principio di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento; tutela della proprietà; regole di concorrenza anche

in connessione con i diversi termini di prescrizione vigenti negli stati membri); c) il riconoscimento, della previsione di cui all'art. 16 della Direttiva 2008/48, nel suo tenore letterale e in tutte le sue versioni linguistiche, del rimborso di quei costi che maturano in funzione di attività che si protraggono per tutta la durata del prestito, con esclusione dei costi che remunerano attività che si esauriscono nella fase preliminare alla stipula del contratto; d) il legittimo affidamento dei finanziatori sulla correttezza del loro operato, avallata dal legislatore secondario e dall'ABF; e) la non condivisibilità della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 dell'11/12/2019 che ha ritenuto immediatamente applicabile la pronuncia della CGUE, anche ai finanziamenti già estinti, contrariamente alle indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza con la nota Comunicazione del 04/12/2019, applicabile ai "finanziamenti in essere"; f) la mancata pronuncia della decisione Lexitor su alcune questioni rilevanti ai fini dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva, su cui dovrebbe intervenire una nuova pronuncia (divieto di discriminazione; ingiusta svalutazione del dato linguistico; sproporzionata penalizzazione del finanziatore a fronte di un indennizzo irrisorio); g) la non rimborsabilità, in ogni caso, delle imposte; h) la non rimborsabilità delle commissioni della rete esterna, corrisposte all'agente in attività finanziaria per i compensi provigionali riportati nella fattura - che viene allegata - nella quale è ricompreso l'importo esposto in contratto; i) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, remunerative di attività preliminari e di perfezionamento del prestito, integralmente up-front; j) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e notifica, dal momento che sono riferite ad attività che si esauriscono nella fase iniziale del rapporto, e quindi palesemente up-front; k) l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione in sede di conteggio estintivo, con il criterio pro rata temporis, per la somma di euro 491,71; l) la non rimborsabilità degli oneri assicurativi, essendo la relativa polizza stata stipulata direttamente dal finanziatore con costi a suo carico, come chiaramente dichiarato nel contratto.
L'intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. *e)*, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente,

ovvero intermediario *ex* art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

****

Tutto ciò premesso, in via preliminare, sebbene non eccepito da parte resistente, il Collegio rileva la difformità delle domande formulate nel ricorso rispetto alla richiesta contenuta nel reclamo sotto il profilo del quantum, dal momento che la domanda formulata nel reclamo attiene al rimborso della somma di euro 214,00, mentre nel ricorso parte ricorrente chiede all'ABF di condannare l'intermediario al rimborso della maggiore somma di euro 550,00. Il reclamo e il rimborso sembrerebbero invece riferire la domanda di rimborso alle medesime voci di costo, per quanto indicate genericamente.
È orientamento pacifico di questo Arbitro, ribadito anche di recente dal presente Collegio (Collegio di Roma, decisioni n. 1415/2019 e n. 4126/2019 e n. 8645/2019), quello di ritenere inammissibile, per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, l'ulteriore e diversa istanza presentata solo in sede di ricorso. La corrispondenza tra reclamo e ricorso in relazione al petitum e alla causa petendi è infatti elemento necessario della procedura da seguire davanti all'Arbitro, come si evince dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. VI, § 1), interpretate, poi, nei seguenti termini: "*le domande presentate in ricorso devono perfettamente coincidere con quelle preventivamente sottoposte all'attenzione dell'intermediario in sede di reclamo*". (Cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 8632/16).
Ne consegue la rilevabilità d'ufficio della difformità tra reclamo e ricorso l'inammissibilità della domanda nella misura in cui eccedente la richiesta avanzata nel reclamo.
Nel merito, sulla base delle suddette premesse si possono enunciare le seguenti massime:
-Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
-Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente, nei limiti della domanda proposta con il reclamo, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

rate scadute	18
rate residue	*42*

TAN	*5,00%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*70,00%*
- in proporzione alla quota	*50,55%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni di attivazione *(up front)*	€ 146,39	*€ 102,47* ○	€ 73,99 ◉	○	€ 0,00	€ 73,99
○	comm. gestione (incl. ass) *(recurring)*	€ 702,14	€ 491,50 ◉	*€ 354,91* ○	○	€ 491,71	-€ 0,21
○	spese di istruttoria *(up front)*	€ 480,00	*€ 336,00* ○	€ 242,62 ◉	○		€ 242,62
○	comm. rete esterna *(up front)*	€ 160,80	*€ 112,56* ○	€ 81,28 ◉	○		€ 81,28
○	oneri assicurativi ...	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 397,68**
interessi legali	sì

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 214,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO